

ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento

Schemi di accreditamento Fgas Persone, Imprese, Organismi di attestazione

Principali novità

Il sistema italiano dell'Accreditamento: uno strumento a garanzia della qualità

ACCREDIA è l'Ente italiano per l'accREDITamento dei Laboratori di prova e taratura e degli Organismi di certificazione, ispezione e verifica

✓ **Legge n. 99 del 2009**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 4)

✓ **Decreti Ministeriali 22 dicembre 2009**

Designazione di ACCREDIA in qualità di Ente unico italiano di accreditamento

L'Ente unico italiano di accreditamento è tenuto a rispettare:

- Normativa europea - Regolamento CE n. 765/2008**
 - Prescrizioni emanate dal Governo - D.M. 22.12.2009**
 - Standard internazionali - ISO/IEC 17011**
-

VIGILANZA DEL MERCATO

Le **Autorità Pubbliche sorvegliano** il mercato per garantire la circolazione di prodotti conformi alla normativa UE di armonizzazione e sicuri per la salute e altri aspetti di pubblico interesse



Reg. CE 765/2008



ACCREDITAMENTO

L'Ente nazionale di accreditamento attesta che un Organismo o Laboratorio soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e altri requisiti applicabili



VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ


Un organismo o laboratorio verifica il rispetto delle prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema

NORMAZIONE

Reg. UE 1025/2012



Enti di normazione definiscono specifiche tecniche, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi possono conformarsi.



L'accREDITAMENTO è rilasciato a Organismi di valutazione della conformità:

- Organismi di certificazione, ispezione, verifica**
- Laboratori di prova e taratura**

Nei settori:

- Volontario**
- Cogente**



Valutazione della competenza, indipendenza e imparzialità

**LABORATORI
DI PROVA**

**ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE
ISPEZIONE E VERIFICA**

**LABORATORI
DI TARATURA**

**Valutazione della conformità di prodotti, servizi, professionisti
a regole obbligatorie e norme volontarie**

IMPRESE

ISTITUZIONI

CONSUMATORI

**VALUTAZIONI
CONFORMITÀ**



In ambito cogente, ACCREDIA accredita gli Organismi di certificazione e ispezione su delega di 6 Ministeri

EU ETS
emissions
trading
scheme



**VERIFICHE
AMBIENTALI**

- **Sviluppo Economico**
- **Ambiente e Territorio**
- **Infrastrutture e Trasporti**
- **Interno**
- **Lavoro e Politiche Sociali**
- **Politiche Agricole**

**CONTROLLO QUALITÀ
PRODOTTI AGROALIMENTARI**



GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
utilizzano
certificazioni, ispezioni, prove e tarature
effettuate da organismi e laboratori accreditati
per

- **Qualifica degli operatori per l'accesso a bandi di gara pubblici**
- **Semplificazione amministrativa**
- **Altre forme di agevolazioni**

Efficienza energetica
D. Lgs. 102/2014

Collegato Ambientale
L. 221/2015

Gas Fluorurati
D.P.R. 146/2018

Codice Appalti
D. Lgs. 50/2016

Industria 4.0
L. 232/2016

Art. 4. Accreditamento

1. L'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione è rilasciato dall'organismo nazionale di accREDITamento sulla base di schemi di accREDITamento approvati dal Ministero dell'ambiente.

▪ Gruppo di lavoro:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ecocerved
- Associazioni di categoria
- Associazioni datoriali
- Associazioni degli Orgasmi accreditati
- Referenti di schema degli organismi di valutazione della conformità accreditati

▪ Incontri:

- 2 riunioni plenarie presso Accredia
- Più di 20 incontri ristretti con i diversi stakeholder

▪ Più di 30 revisioni degli schemi

Elementi di attenzione emersi durante l'implementazione degli RT-28, RT-29 e RT-30 discussi e indirizzati negli schemi di accreditamento Fgas Persone, Imprese e Organismi di attestazione:

IMPRESA e PERSONA FISICA

- Tempistiche di effettuazione delle sorveglianze e relativa registrazione sul Registro telematico nazionale;
- Trasferimento delle certificazioni;

PERSONA FISICA

- Regole per estensione delle certificazioni già emesse;

IMPRESA

- Certificazione delle imprese individuali;
 - Campo di applicazione fisso;
 - Controllo omogeneo per la congruità delle strumentazioni/attrezzature e loro tarature.
-

Con Decreto della Direzione generale per il clima e l'energia sono stati approvati gli schemi di accreditamento denominati

- *Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146,*
- *Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al regolamento (CE) n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146,*
- *Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.*

A conclusione del periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 (24 gennaio 2020), tali schemi abrogheranno i Regolamenti Tecnici RT-28 rev.01, RT-29 rev.02 e RT-30 rev.02.

Schemi di accreditamento Fgas Persone

Persone fisiche

	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067	Regolamento (CE) n. 304/2008	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066	Regolamento (CE) n. 306/2008
	D.P.R. n. 146/2018 art. 7, comma 1, lettera a)	D.P.R. n. 146/2018 art. 7, comma 1, lettera b)	D.P.R. n. 146/2018 art. 7, comma 1, lettera c)	D.P.R. n. 146/2018 art. 7, comma 1, lettera d)
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; ▪ recupero di gas fluorurati a effetto serra; ▪ installazione; ▪ riparazione, manutenzione o assistenza; ▪ smantellamento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; ▪ recupero di gas fluorurati a effetto serra; ▪ installazione; ▪ riparazione, manutenzione o assistenza; ▪ smantellamento 	<ul style="list-style-type: none"> • installazione; • riparazione, manutenzione o assistenza; • smantellamento; • recupero; 	recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra
Apparecchiature	celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:	Commutatori elettrici	Apparecchiature fisse che li contengono

PREREQUISITI DI AMMISSIONE

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- *essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;*
- *presentare apposita domanda, corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Reg. (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).*

E' necessario ottenere la certificazione entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione al Registro telematico nazionale. Altrimenti bisogna procedere ad una nuova iscrizione al Registro.

	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067	Regolamento (CE) n. 304/2008	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066	Regolamento (CE) n. 306/2008
<i>Prova teorica</i>	<p>domande a risposta multipla su argomenti indicati in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova":</p> <ul style="list-style-type: none"> - su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11 e su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9 - 30 domande per Cat.I , 30 domande per Cat.II, 12 domande per Cat.III, 15 domande per Cat.IV) 	<p>15 domande a risposta multipla su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova"</p>	<p>20 domande a risposta multipla su argomenti indicati nell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</p>	<p>10 domande a risposta multipla, su argomenti indicati nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "T" nella colonna "Tipo di prova".</p>
<i>Prova pratica</i>	<p>Come indicato in Allegato I al Reg. (UE) 2015/2067 con la lettera "P"</p>	<p>Come indicato nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 304/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova"</p>	<p>Come indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova"</p>	<p>Come indicato in Allegato al Regolamento (CE) n. 306/2008 con la lettera "P" nella colonna "Tipo di prova"</p>
	<p>Il CAB deve predisporre e rendere disponibile un regolamento per estendere la certificazione ad una categoria diversa (es.: da Categoria II a Categoria I)</p>			

	Durata della prova teorica	Durata della prova pratica	Durata totale
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067			
Categorie I	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie II	Max. 90 minuti	Max. 90 minuti	Max. 3 ore
Categorie III	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Categorie IV	Max. 30 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 15 minuti
Regolamento (CE) n. 304/2008			
===	Max. 45 minuti	Max. 45 minuti	Max. 1 ora e 30 minuti
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066			
===	Max. 60 minuti	Max. 60 minuti	Max. 2 ore
Regolamento (CE) n.306/2008			
===	Max. 30 minuti	Max. 30 minuti	Max. 1 ora

Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinn.
Modalità di esame	Esame	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame

Documenti che la persona certificata deve inviare annualmente:

- *un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato.*

In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

- *una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;*
- *conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.*


Data di certificazione
10-04-2018

Scadenza annuale
09-04-2019

Revoca
09-10-2019




CAB sollecita la persona fisica certificata per richiedere l'invio della documentazione



Persona fisica certificata invia la documentazione



Tempo massimo per la registrazione
mantenimento certificazione



Periodo massimo di sospensione



Nel caso di revoca della certificazione, la persona fisica deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

I certificati emessi ai sensi del Reg. (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

	Regolamento (CE) n. 303/2008	Regolamento (CE) n. 304/2008	Regolamento (CE) n. 305/2008	Regolamento (CE) n. 306/2008
Mantenimenti	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta - sono conformi al Reg. (UE) 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra. 	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta 	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta - sono conformi al Reg. (UE) 2015/2066 esclusivamente per l'attività di recupero 	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta

Alla prima sorveglianza utile i certificati verranno aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili

	Regolamento (CE) n. 303/2008	Regolamento (CE) n. 304/2008	Regolamento (CE) n. 305/2008	Regolamento (CE) n. 306/2008
Estensioni	<p>alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero</p> <p>Attraverso una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; - di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature. 		<p>alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione/smantellamento di commutatori elettrici</p> <p>Attraverso una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; - di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature. 	

A seguito di decisione positiva relativa alla certificazione, il CAB emetterà il certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Schemi di accreditamento Fgas Imprese

Schema Fgas Imprese – A chi applica?

Imprese e Imprese individuali

	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067	Regolamento (CE) n. 304/2008
	D.P.R. n. 146/2018 art.8, comma 1	D.P.R. n. 146/2018 art. 8, comma 1
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • installazione, • riparazione, • manutenzione, • assistenza o smantellamento 	<ul style="list-style-type: none"> • installazione, • riparazione, • manutenzione, • assistenza o smantellamento
Apparecchiature	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Scopo	Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg.	Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

Il CAB verifica le attività attraverso:

- Il certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa.
In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.
- idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione

Informazioni per la programmazione della verifica

- l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- il fatturato specifico. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Nella verifica di certificazione, il CAB dovrà dare evidenza dei seguenti aspetti:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- c) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere.
- d) procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- e) modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

La durata minima dei tempi di verifica deve essere di **almeno 2 ore effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese**, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Verifica in sede


Documenti che la persona certificata deve inviare annualmente:

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente;
- dimostrazione che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza attraverso il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 oppure, in attesa dell'attivazione della Banca Dati, attraverso una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;

- elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, con riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare;
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

E' possibile sostituire - in caso di eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi) - uno degli esami documentali con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo).



I certificati emessi ai sensi del Reg. (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

	Regolamento (CE) n. 303/2008	Regolamento (CE) n. 304/2008
Mantenimenti	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta - sono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l'attività di smantellamento esclusivamente per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra 	<ul style="list-style-type: none"> - restano validi sino alla scadenza originariamente disposta

Alla prima sorveglianza utile i certificati verranno aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili

L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese come impresa individuale

Il titolare dell'impresa è l'unica persona certificata che l'impresa impiega

Inoltre

L'IMPRESA:

- deve essere iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- deve avere un fatturato specifico inferiore a 200.000 €.


IL TITOLARE:

- deve essere iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
 - deve essere certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'“Impresa individuale” intende operare;
La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).
 - deve disporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica
 - abbia a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
 - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi.
-

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
Modalità di verifica	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.

Sono applicabili:

- Periodicità verifica
- E' possibile sostituire - in caso di eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi) - uno degli esami documentali con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo).
- Dimostrazione che abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza attraverso il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 oppure, in attesa dell'attivazione della Banca Dati, attraverso una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Da Impresa a Impresa individuale

Da Impresa individuale ad impresa

Variazioni	Da Impresa a Impresa individuale	Da Impresa individuale ad impresa
	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, si rivolge allo stesso CAB che l'ha certificata come "Impresa" - Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire al CAB la documentazione prevista - Il CAB, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate - Il CAB emette il certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, si rivolge allo stesso CAB che l'ha certificata come "Impresa individuale" - Il CAB, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, procede con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese. - Il CAB emette il certificato riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Persone/Imprese

Trasferimento

- L'Organismo che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:
 - a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
 - b. dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica/impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
 - c. una dichiarazione resa dalla persona fisica/impresa, in conformità al D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

- Il CAB cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

- Il CAB subentrante emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente revocherà il certificato.
Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Gli schemi di accreditamento Fgas, approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2019, hanno introdotto i nuovi requisiti per le certificazioni “Persone” e “Imprese”.

Tali requisiti si intendono applicabili alle nuove certificazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invece invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi.

Il CAB ha comunicato alle imprese/persone certificate che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte negli schemi approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Nel caso di rinnovo, estensione (rif. punto “Transitorio certificazioni” dello schema “Persone”) o variazione del certificato (rif. punto “Variazione del certificato da Impresa a Impresa individuale” dello schema “Imprese”), il CAB procederà con l'aggiornamento contrattuale secondo i nuovi requisiti.

E' comunque previsto che, su richiesta della persona o dell'impresa certificata o del CAB, si proceda in qualsiasi momento all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti specificati negli schemi di accreditamento Fgas.

Grazie per l'attenzione

www.ACCREDIA.it



info@ACCREDIA.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura